CAMERA DEI DEPUTATI N. 1797

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROSITANI, VALENSISE

Equiparazione del trattamento pensionistico per il personale civile dello Stato che ha prestato servizio militare

Presentata il 29 ottobre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento, lo scorso anno, approvò l'acceleramento delle procedure per la liquidazione delle pensioni, e contestualmente dettò specifiche norme per la ricongiunzione dei periodi di servizio militare sia agli effetti dell'inquadramento economico sia per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

Il legislatore affrontò questa complessa tematica con ampia disponibilità e con lodevole sensibilità, interpretando le istanze di quei dipendenti del settore pubblico che, per ricongiungere al servizio civile quello militare precedentemente prestato, si erano sobbarcati dell'onere del riscatto.

Partendo dalla considerazione che il servizio militare è un « obbligo » del cittadino, tanto che la dottrina giuridica vi individua uno dei pochi casi, se non l'unico, di « servitù personale », l'onere del riscatto posto a carico del singolo appariva ingiustificato in quanto il datore di lavoro, sia nell'uno che nell'altro caso, era sempre lo stesso, cioè lo Stato.

Dunque il Parlamento ha fatto bene ad approvare l'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, nella sua attuale formulazione per cui « ai fini del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, i periodi di servizio militare di leva e quelli considerati sostitutivi ed equiparati (.....) sono

computati, a domanda, (.....) con onere a carico delle predette Casse pensioni ».

Questo notevole beneficio venne fatto decorrere retroattivamente dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.

Ma questa norma, socialmente valida, ha determinato una disparità di trattamento fra persone che, con identico titolo, hanno prestato e, soprattutto oggi, prestano il loro lavoro anche nello stesso ufficio, e tutto ciò in danno del personale più anziano, cioè di quello che è entrato nei ruoli civili prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 958 del 1986.

L'incongruenza che ne deriva – e che ha in sé tutti gli elementi per ottenere un'eventuale decisione di accoglimento da parte della Corte costituzionale, per evidente e grave lesione dell'articolo 3 della Costituzione circa la parità dei cittadini di fronte alla legge – può ben essere risolta con la presente proposta.

Infatti noi domandiamo che, nel rispetto – lo ripetiamo – del diritto di tutti i cittadini di essere eguali di fronte alla legge, il Ministro del tesoro, a domanda degli interessati, ripartisca gli importi già versati per il riscatto in trentasei rate e li corrisponda mensilmente agli interessati, se in servizio, con lo stipendio, se già in quiescenza, con il pagamento della pensione.

Ritenendo doveroso ristabilire una necessaria *par condicio*, affidiamo la proposta di legge alla approvazione degli onorevoli colleghi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274, sono estese a tutti coloro che, iscritti, ai fini del trattamento di quiescienza, alle Casse pensioni degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, hanno provveduto, prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1986, n. 958, al riscatto dei periodi di servizio militare di leva e di quelli considerati sostitutivi o equiparati ai sensi delle norme vigenti al momento del versamento.

ART. 2.

1. Il Ministro del tesoro, a domanda dell'interessato, ripartisce gli importi versati per il riscatto in trentasei rate e li rimborsa mensilmente per il personale in servizio, contestualmente al pagamento dello stipendio, e per personale in quiescenza, con la pensione, anche con lo stesso titolo.

2. Gli interessati debbono presentare la domanda entro i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e l'erogazione dei rimborsi ha inizio con il pagamento del primo stipendio o pensione successivi al sesto mese dalla presentazione della domanda.

ART. 3.

1. La domanda, in carta libera, corredata dai dati anagrafici del dipendente o dagli estremi della pensione in corso, allegando, ove possibile, la copia dei documenti comprovanti la determinazione dell'ammontare del riscatto o dei versamenti effettuati, è diretta al Ministero del tesoro – Direzione generale degli istituti di previdenza.

ART. 4.

1. Gli importi da rimborsare comprendono il capitale nominale, gli interessi maturati al tasso legale e l'ulteriore perdita di valore conseguente alla svalutazione monetaria.

2. Il Ministero del tesoro comunica ad ogni interessato l'ammontare totale del rimborso suddiviso nelle tre voci di cui al comma 1 e l'ammontare del rateo.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 100.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Finaziamento di un piano di pensionamenti anticipati ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

DDL11-1797
Lire 500